CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Addì 29 maggio 2017, presso la sede di Confcommercio nazionale di Roma, si sono incontrate le Parti:

- la società **Prénatal S.p.A.**, in persona del dott. Maurizio Santini, assistita dalla Confcommercio di Roma e dal Consulente del Lavoro dott. Massimo Brisciani, (di seguito la "**Società**");

e

- le **RSU/RSA** di Prénatal S.p.A., assistite dalle **OO.SS. Nazionali**: FILCAMS CGIL: Edoardo Lisi con delega, FISASCAT CISL: Maria Elena Vanelli, UILTUCS Paolo Proietti (di seguito le "**OO.SS.**" o "**Organizzazioni Sindacali**"

PREMESSO CHE

- la Società applica il C.C.N.L. per i dipendenti di Aziende del Terziario, occupa sul territorio nazionale n. 998 lavoratori, di cui n. 10 dirigenti e n. 43 assunti a tempo determinato;
- la Società nel corso degli ultimi 6 anni ha dovuto far fronte ad una crisi aziendale che ha causato forti contrazioni dei volumi di fatturato e pesanti perdite nel conto economico, e nonostante si sia intervenuto attraverso chiusure di punti vendita e l'utilizzo degli ammortizzatori sociali tale situazione non è di fatto migliorata;
- prendendo atto della situazione, la Società ha deciso di avviare un piano urgente di riorganizzazione finalizzato al recupero di redditività e all'adeguamento dei costi gestionali, nonché alla preservazione del patrimonio di competenze fin qui accumulato, ponendo le basi per il rilancio dell'attività attraverso l'integrazione del retail di *Holding* dei Giochi e di Bimbo *Store* e la costituzione di un gruppo integrato denominato Prénatal Retail Group, avente l'obiettivo di realizzare l'ottimizzazione dei costi di struttura e di acquisto e delle politiche commerciali sinergiche;
- la contrazione della domanda e la riduzione dei margini di profitto richiedono che, nel breve-medio termine, si intervenga attraverso la riorganizzazione del modello di servizio al fine di raggiungere, nel minor tempo possibile, il riequilibrio del conto economico. A tal fine è opportuno che vengano adottati gli strumenti di legge e di contratto idonei alla riduzione strutturale del costo del lavoro, ma, altresì, finalizzati all'impiego razionale della forza lavoro presente in azienda e ad evitare, o limitare la riduzione del personale;
- in data 23 maggio 2016, la Società ha sottoscritto un contratto di solidarietà difensivo (di seguito CDS) per la gestione di n. 88 esuberi, che ha coinvolto n. 448 lavoratori in n. 46 punti vendita;
- nonostante l'individuazione di soluzioni specifiche di gestione delle eccedenze di personale e il rilancio di alcuni negozi durante i dodici mesi di durata del CDS, altri negozi sono entrati in crisi e la Società ha dovuto prendere atto di un complessivo esubero di n. 95 lavoratori, a fronte del quale ha avviato la procedura di riduzione del personale con comunicazione del 28 aprile 2017;
- la Società, a rettifica della predetta comunicazione del 28 aprile 2017 ha comunicato alle organizzazioni sindacali l'errata individuazione di tre punti vendita di Baranzate, Lecce e Caltanissetta in luogo di Roma Salaria, Torri di Quartesolo e Giarre e del relativo numero di addetti in esubero, che si sono complessivamente ridotti di un'unità;
- nel corso del confronto sindacale a livello nazionale e territoriale sono state individuate soluzioni finalizzate a ridurre l'esubero a n. 86 lavoratori e a prevedere per n. 60 di essi il ricorso al CDS quale misura conservativa del rapporto di lavoro.

Tutto ciò premesso, le Parti

STIPULANO

il seguente contratto di solidarietà (di seguito anche il "**CDS**") ai sensi dell'art. 21 e ss. D. Lgs. 148/2015 nei termini di seguito specificati.

Le parti concordano il ricorso al contratto di solidarietà difensivo di cui agli articoli 21 e seguenti D. Lgs 148/2015 e, precisamente:

A. proroga del contratto di solidarietà per i punti vendita indicati nell'**Allegato A)** per ulteriori n. 12 mesi decorrenti dal 1° giugno 2017;
B. nuovo contratto di solidarietà per i punti vendita indicati nell'**Allegato B),** per la durata di n. 12 mesi, decorrenti dal 1° giugno 2017.

1. ENTITÀ DEGLI ESUBERI E MOTIVI DEL RICORSO AL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

L'azienda dichiara che l'entità degli esuberi:

- nei n. 20 punti vendita di cui all'**Allegato A) (proroga CDS)** al presente accordo è pari a n. 38 lavoratori;

- nei n.11 punti vendita di cui all'**Allegato B)** al presente accordo è pari a n. 22 lavoratori.

I motivi del ricorso al contratto di solidarietà e i relativi presupposti, già illustrati nella comunicazione inviata alle OO.SS. di riduzione del personale e nelle premesse al presente accordo e ampiamente discussi con le OO.SS., sono riconducibili alla contrazione del fabbisogno d'organico in conseguenza dell'adozione di un nuovo modello di vendita nei territori interessati dal CDS.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il contratto di solidarietà riguarderà tutti i:

- n. 169 lavoratori in forza presso i punti vendita di cui all'**Allegato A)** al presente accordo,

- n.108 lavoratori in forza presso i punti vendita di cui all'**Allegato B)** al presente accordo. Sono inclusi i lavoratori del punto vendita di Roma Torrevecchia, per accorpamento con i punti vendita di Roma Galamini e Roma Salaria, reso necessario in ottemperanza alla decisione assunta dall'autorità Antitrust;

e sarà applicato nelle singole unità produttive con le modalità descritte nei punti che seguono. Nel medesimo allegato sono elencati nominativamente tutti i lavoratori appartenenti a ciascun punto vendita interessato dal contratto di solidarietà.

I predetti allegati A e B costituiscono parte integrante del presente accordo.

Sono esclusi dal contratto di solidarietà i responsabili di punto vendita, caratterizzati da infungibilità nell'organizzazione del lavoro.

3. DECORRENZA E DURATA

Il contratto di solidarietà decorre dal 1° giugno 2017 e ha durata di 12 mesi con scadenza al 31 maggio 2018.

4. MODALITÀ DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

La riduzione di orario su base mensile è definita nella misura media individuale del 20% su base settimanale, con riduzione massima del 25% su base settimanale in ciascun punto vendita in ciascun mese.

La direzione aziendale pianificherà con cadenza mensile la riduzione dell'orario a copertura dei citati esuberi con riduzione dell'orario di lavoro su base settimanale, di norma a giornate intere o mezze giornate, ovvero a giornate con orario ridotto, secondo schemi articolati dal lunedì al venerdì, per tutti i punti vendita indicati, con eventuale compensazione all'interno dei singoli mesi di calendario. La pianificazione delle riduzioni di orario sarà finalizzata al più razionale impiego del personale, per non pregiudicare in alcun modo le azioni volte al miglioramento dell'efficienza ed al rilancio dell'azienda, fermo restando il rigoroso rispetto delle disposizioni del C.C.N.L. del settore Commercio e delle disposizioni del D. Lgs. 148/2015.

Le Parti si danno atto che ai sensi dell'art. 21, comma 5, D. Lgs. 148/2015, la Società potrà variare in aumento l'orario di lavoro mediante comunicazione diretta ai lavoratori interessati e alle RSA, se presenti, con un preavviso di norma di 48 ore, con conseguente minor ricorso allo strumento della solidarietà per esigenze temporanee di carattere organizzativo e tecnico, ovvero, di incremento dell'attività lavorativa per ragioni commerciali in particolari periodi dell'anno.

L'applicazione del CDS potrà variare in diminuzione nel punto vendita a fronte di eventi definitivi/temporanei e comunque non pianificati (maternità, dimissioni, ecc.), dovendosi di conseguenza redistribuire la riduzione di orario secondo criteri di equità.

Le eventuali modifiche strutturali alla riduzione di orario concordata potranno essere stabilite solo con un nuovo accordo fra le stesse parti firmatarie del presente contratto.

La riduzione di orario per i lavoratori *part-time* sarà proporzionale, fermo restando l'orario minimo settimanale di 18 ore.

Resta inteso che la prestazione lavorativa per effetto dell'applicazione della solidarietà non potrà essere inferiore a quattro ore giornaliere, di norma non frazionate.

5. RETRIBUZIONE

Per effetto della riduzione di orario di lavoro come sopra definita la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi, contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, ad eccezione del trattamento di fine rapporto per il quale trovano applicazione le disposizioni dell'art. 1, comma 3, L. 297/1982.

La Società, sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 148/2015, inoltrerà al Ministero del Lavoro istanza intesa ad ottenere il trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro.

La Società anticiperà mensilmente il trattamento INPS di integrazione salariale, conguagliando, previa autorizzazione, i relativi importi sui contributi previdenziali dovuti all'Istituto.

Per quanto concerne gli aspetti normativi e retributivi si concorda, inoltre, quanto segue:

- la retribuzione diretta verrà corrisposta per il numero di ore effettivamente lavorate;
- gli istituti indiretti delle ferie, dei permessi ROL, per ex festività, nonché la 13ma e 14ma mensilità saranno riproporzionati sulla base dell'orario effettivamente svolto; pertanto, all'azienda non deriveranno oneri indiretti e/o differiti sull'orario non svolto, per effetto del contratto di solidarietà;
- le eventuali deroghe all'orario ridotto concordato, per soddisfare temporanee esigenze relative ad incremento delle attività, verranno attuate con le seguenti modalità:

- le eventuali ore prestate in più rispetto all'orario concordato nei limiti comunque delle 40 ore settimanali, o del minore orario ordinario per i lavoratori *part-time* dovranno essere approvate dalla direzione aziendale e non daranno titolo alla corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro supplementare e/o straordinario.

6. MONITORAGGIO

Nel corso del programma di attuazione del contratto di solidarietà, le Parti si incontreranno di norma trimestralmente e/o su richiesta di una di esse, per una verifica congiunta della situazione aziendale, dell'applicazione del CDS e delle relative ricadute sui livelli occupazionali, nonché dell'impatto economico su particolari situazioni individuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sui dipendenti monoreddito con carichi familiari).

Su richiesta di una delle Parti potranno svolgersi incontri tra la Società e RSA e/o rappresentanze sindacali territoriali sulle modalità di applicazione del contratto di solidarietà e quant'altro previsto dal presente accordo. In particolare, per i territori nei quali non è stato possibile dar corso all'incontro preventivo, le Parti si impegnano sin d'ora ad effettuare in tempi brevi puntuali confronti in sede locale finalizzati alla gestione ed effettiva applicazione del CDS.

7. GESTIONE DEGLI ESUBERI

Quale strumento sussidiario di gestione degli esuberi la Società si impegna ad attivare la mobilità territoriale su piazza su base volontaria mediante informativa preventiva alle RSA/RSU.

8. VALIDITÀ DELL'ACCORDO

La validità e l'efficacia del presente accordo sono subordinate all'approvazione del contratto di solidarietà da parte del Ministero del Lavoro.

. Nel medesimo allegato sono elencati nominativamente tutti i lavoratori appartenenti a ciascun punto vendita interessato dal contratto di solidarietà.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito le procedure di consultazione di legge ai fini del presente contratto di solidarietà.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 29 maggio 2017

Prénatal S.p.A

CONFCOMMERCIO ROMA

Le Organizzazioni Sindacali

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS

Le RSA